




# PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. **81038/05**

All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li **22 NOV. 2005**

Classificazione: XII-I

Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it

Resp. istruttoria: dr.ssa S. BASSA - tel. 041.2501284 - sara.bassa@provincia.venezia.it

Resp. istruttoria: geom. P. CIUFFI - tel. 041.2501202 - paolo.ciuffi@provincia.venezia.it

**Oggetto:** Ditta SYNDIAL S.p.A., Piazza Boldrini, 1 San Donato Milanese (MI).  
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti special pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato F del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).  
Abrogazione e sostituzione decreto n. 55878 del 24.08.2004.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Visto che:

la Ditta Syndial S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004, relativa al deposito temporaneo (D15) in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo presso cinque siti convenzionalmente denominati A - B - C - D - E collocati all'interno dello stabilimento di Via della Chimica, 5 Marghera (VE), in scadenza il 31.07.2009;

in data 15.12.2004, con atto a rogito del notaio Ciro De Vincenzo, Piazza Borromeo n. 12 a Milano, repertorio n. 108814/10802 è stata costituita tra le società SYNDIAL S.p.A., POLIMERI EUROPA S.p.A., MONTEFIBRE S.p.A., EUROPEAN VINYL CORPORATION (ITALIA) S.p.A., DOW POLIURETANI ITALIA S.r.l., ARKEMA S.r.l., CRION PRODUZIONI SAPIO S.r.l. e TRANSPED S.p.A., operanti all'interno del ciclo produttivo multisocietario "Petrolchimico" di Porto Marghera la società consortile a responsabilità limitata denominata "SERVIZI PORTO MARGHERA" S.c. a r.l.,

in attuazione di quanto sopra, in data 25.02.2005, con atto notarile n. 109.433/10949 di repertorio, redatto dal notaio Ciro De Vincenzo, Piazza Borromeo n. 12 a Milano, la ditta SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a r.l., ha acquisito dalla società SYNDIAL S.p.A. i seguenti impianti e servizi:

- impianti ed infrastrutture per la derivazione d'acqua ad uso industriale dal "Naviglio di Brenta" e la distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (SA3);
- impianti ed infrastrutture della derivazione d'acqua ad uso industriale dall'opera di presa acqua a mare su Canale industriale Sud e la distribuzione/vettoriamento agli impianti utenti (SA10);
- impianto per la produzione e distribuzione di acqua demineralizzata ad uso industriale (SA9);

in virtù del succitato atto di conferimento la società SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l. è subentrata nella titolarità, gestione ed esercizio dei citati impianti e servizi;

che i siti di deposito preliminare convenzionalmente identificati nel decreto di autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004 con le lettere:

- "C": deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi derivanti dalle attività periodiche di pulizia dell'opera di presa acqua a mare e dei circuiti di raffreddamento (SA10);
- "D": deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di pulizia stradale e pozzetti fognature bianche - Zona 32

risultano correlati alle citate attività ora demandate alla Società consortile e pertanto di proprio interesse e pertinenza;

con nota n. 15507 del 02.03.2005 la società SERVIZI PORTO MARGHERA S.c.a.r.l. ha chiesto, in virtù di quanto sopra indicato, lo scorporo dall'autorizzazione provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004, attualmente assentita a SYNDIAL Spa, dei citati depositi preliminari e l'assentimento, per i medesimi, di nuova distinta autorizzazione;

con la nota sopraccitata ha inoltre comunicato, allegando nota di accettazione dell'incarico sottoscritta, che il Responsabile Tecnico dei citati depositi è il dr. Riccardo Sinigaglia che ha già ricoperto tale incarico per conto della precedente società SYNDIAL Spa relativamente al deposito "C" e che assume tale incarico anche per il deposito "D"

le aree esistenti possano ritenersi idonee al deposito dei rifiuti che andranno a contenere,  
la richiesta è stata presentata ai sensi del d.lgs. n.22 del 5.2.1997

ritenuto di assentire a nuova distinta autorizzazione per le aree di stoccaggio denominate "C" e "T"  
acquisite dalla ditta Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l.

ritenuto di abrogare e sostituire il decreto prot. n. 55878/04 del 24.08.2004

il d.lgs. n.22 del 5.2.1997, individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione  
punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

la l.r. 21.1.2000, n. 3 attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio  
delle operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D15 dell'allegato B al d. lgs. 22/97, realizzate in  
luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti;

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e la Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 d  
27.09.2005 fissano le disposizioni relativamente alle garanzie finanziarie previste per le attività di gestione  
rifiuti;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione  
di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verb. del 31.07.1997 è stato approvato  
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito  
provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

## DECRETA


La Ditta SYNDIAL S.p.A. è autorizzata, fino a tutto il 31.10.2009, all'esercizio delle operazioni di  
smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo  
produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via dell  
Chimica, 5 - Marghera (VE), nelle aree denominate A- B -E indicate nella planimetria allegata al presente decreto  
che ne costituisce parte integrante, con le seguenti prescrizioni.

Art.1) Possono essere stoccate provvisoriamente le tipologie di rifiuti, identificate dal numero di codice a sei  
cifre e secondo le modalità singolarmente definite nelle TABELLE 1-2-3 allegate, che costituiscono  
parte integrante del presente provvedimento, per i quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso	150
		Pericoloso	450
Area B	60 (CS23)	Speciale non pericoloso	40
		Pericoloso	110
Area E	46 (STAB.)	Speciale non pericoloso	450
		Pericoloso	50

Art.2) Dovrà essere apposta, all'interno delle singole aree adibite al deposito preliminare, una tabella su cui  
andranno indicati la tipologia di rifiuto, la data del loro posizionamento e la quantità di rifiuto presente.

- Art.3) Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, di situazioni igienico-sanitarie e ambientali preesistenti. Per i rifiuti stoccati in contenitori deve essere verificato con periodicità lo stato di conservazione; i contenitori danneggiati o usurati dovranno essere tempestivamente sostituiti.
- Art.4) E' fatto carico alla ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di smaltimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Art.5) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione:
- a) entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dei requisiti soggettivi per l'attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997, così come stabilito dalla Delibera del Consiglio Provinciale di Venezia n. 2005/00018 del 24.02.2005;
  - b) entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento delle seguenti garanzie finanziarie:
    - polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento €2.582.280,00=(duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottanta/00);
    - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa €510.735,70=(cinquecentodiecimilasettecentotrentacinque/70) a favore della Provincia di Venezia,  
nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 del 27.09.2005, utilizzando obbligatoriamente il modulo ad essa allegato;
- Art.6) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone e animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
- Art.7) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- Art.8) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, se presenti in impianto.
- Art.9) E' fatto carico alla ditta di acquisire preventivamente eventuali altre autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta, atti di assenso di competenza di altri enti.
- Art.10) Dovrà essere tenuto, presso lo stabilimento, per ogni singola area di deposito preliminare, apposito registro di carico e scarico e per le fasi di trasporto, dovrà essere adottato il formulario di identificazione come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- Art.11) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione, secondo il modulo B.3 di cui alla Circolare Regionale 4 giugno 1986, n. 35, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto di stoccaggio rifiuti.
- Art.12) Dovrà essere comunicato tempestivamente l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto indicando le generalità complete e titoli professionali posseduti con lettera di accettazione sottoscritta dalla parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge.
- Art.13) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.



- Art.14) L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente Decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza dei riscontri delle attività d'ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti.
- Art.15) Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto provinciale n. 55878/04 del 24.08.2004.
- Art.16) L'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita motivata domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza.
- Art.17) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art.18) Il presente decreto viene consegnato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. nonché trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE

- ing. Franco FIORIN -



**PROVINCIA DI VENEZIA**  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 23 NOV. 2005

TABELLA 1

DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
A	3/4 (CS1)	Materiali contenenti amianto	Big Bag	17.06.01*
		Apparecchiature obsolete contenenti amianto	Big Bag	16.02.12*
		Materiali isolanti contenenti sostanze pericolose (fibre ceramiche, lana roccia)	Fusti / Big Bag	17.06.03*
		Residui clorurati	Fusti / Big Bag	07.01.07* / 07.01.09* / 07.01.03*
		Apirlo liquido e oli contenenti PCB	Fusti e/o Tank	13.03.01*
		Trasformatori con residui di PCB	Fusti / Big Bag	16.02.09*
		Materiale ed apparecchiature inquinate da PCB	Big Bag / Fusti / Palliati confezionati	16.02.10*
		Accumulatori al Ni-Cd	Contenitore specifico	16.06.02*
		Accumulatori al Pb	Palliatati confezionati	16.06.01*
		Eternit	Fusti	17.06.05*
		Solventi organici/iscianati	Fusti	07.01.04*
		Reagenti e prodotti chimici di scarto	Fusti	07.02.04*
				07.07.04* / 07.07.03*
				06.07.04* / 06.02.05*
				06.03.15* / 06.03.13*
		Sostanze ossidanti	Fusti / Contenitori specifici	16.05.06* / 16.05.07* / 16.05.08*
		Campioni di solventi organici	Fusti	16.09.02* / 16.09.03* / 16.09.04*
		Campioni di solventi clorurati	Fusti	07.01.04*
		Oli esausti	Fusti / Cisternette	07.01.03*
				13.02.04* / 13.02.05* / 13.02.06*
				13.02.07* / 13.03.07*
				13.05.07*
				13.08.02* / 16.01.07*
		Grassi	Fusti	12.01.12*
		Fanghi pulizia vasche serbatoi e este fognarie acide/oleose/altre	Fusti / Big Bag	07.01.08*
		Fanghi fognature	Cassoni	16.07.08* / 16.07.09*
		Materiali assorbenti esauriti	Cassoni / Big Bag	07.01.12 / 07.01.11*
		Tubi fluorescenti	Fusti / Big Bag	07.01.10*
		Rifiuti solidi e fanghi prodotti da operazioni di bonifica	Contenitori appositi	20.01.21*
			Cassoni / Big Bag / Fusti	
		Rifiuti liquidi acquosi da faldia		19.13.01* / 19.13.02
		Clorofluorocarburi, HCFC e HFC		19.13.03* / 19.13.04
		Altri solventi e miscela		19.13.07* / 19.13.08
Assorbenti, materiali filtranti, sacchi, indumenti prot. contaminati	Cisternette	14.06.02* / 14.06.03*		
Imballaggi contenenti residui sostanze pericolose	Contenitori specifici			
	Fusti / Cisternette	15.02.02*		
Imballaggi metallici contenenti materiali solidi pericolosi	Big Bag / Fusti / Cassoni	15.01.10*		
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC e HFC		15.01.11*		
Apparecchiature obsolete fuori uso contenenti sostanze pericolose diverse		16.02.11*		
Prodotti fuori specifica inorganici/organici e prodotti inutilizzati		16.02.13*		
Catalizzatori esauriti		16.03.03* / 16.03.04* / 16.03.05* / 16.03.06		
Rivestimenti e refrattari	Big Bag / Fusti	16.08.02* / 16.08.07* / 16.08.08*		
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose	Big Bag / Fusti	16.08.01* / 16.08.03		
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		16.11.05* / 16.11.06		
		17.02.04*		




TABELLA 2



DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
B	ZONA 60 (CS23)	Fanghi / iscolvazione con mercurio	Fusti / Big Bag	06.04.04*
		Carboni con mercurio	Fusti / Big Bag	06.07.02*
		Materiale vario contenente mercurio	Fusti / Big Bag	06.04.04*
		Apparecchie fuori uso contenenti mercurio	-	16.02.13*
		Componenti pericolosi contenenti mercurio	-	16.02.15*
		Rottami metallici contaminati mercurio	-	17.04.09*
		Residui di distillazione	Big Bag / Fusti	19.02.03

TABELLA 3

DEPOSITO SIGLA	ZONA	RIFIUTO	TIPO IMBALLAGGIO	C.E.R.
E	46 (STAB.)	Imballi vuoti in ferro	Cassoni / Box	15.01.04
		Imballi vuoti in plastica	Cassoni	15.01.02
		Imballi in legno	Cassoni / Cumuli	15.01.03
		Rifiuti speciali (colombi, pericolosi e non pericolosi)	Cassoni	17.06.03* / 17.06.04
		Traversine ferroviarie e legno da demolizioni contaminato	Cumuli / Cassoni	17.02.04*
		Legno da demolizioni	Cumuli	17.02.01
		Vetro da demolizioni	Cassoni	17.02.02
		Rottami di vetroresina e plastica	Cassoni	17.02.03
		Absorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti prot. non contaminati	Cassoni	15.02.03
		Ferri di scavo	Cassoni	17.05.04
		Rifiuti misti da costruzione/ demolizione	Cassoni / Cumuli	17.09.04
		Asfalto (miscela bituminosa)	Cassoni / Cumuli	17.03.02
		Apparecchiature non contaminate	Cassoni / Cumuli	16.02.14



**SYNDIAL S.P.A. Stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera**  
**UBICAZIONE DEPOSITI PRELIMINARI DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**





# PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 9423\*/06 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li 28 DIC. 2006

Classificazione: XII-I  
Resp. procedimento: dott.ssa S. MEMOLI - tel. 041.2501203 - sofia.memoli@provincia.venezia.it  
Resp. Istruttoria: geom. P. CIUFFI - tel. 041.2501202 - paolo.ciuffi@provincia.venezia.it

**Oggetto:** Ditta SYNDIAL S.p.A., Piazza Boldrini, 1 San Donato Milanese (MI).  
Autorizzazione provinciale n. 81038 del 22.11.2005 all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).  
**MODIFICA quantitativi massimi di rifiuti pericolosi in stoccaggio nel Sito di Deposito "A".**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### Visto che:

la Ditta Syndial S.p.A. è in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 81038 del 22.11.2005, relativa al deposito temporaneo (D15) in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo presso cinque siti convenzionalmente denominati A - B - E collocati all'interno dello stabilimento di Via della Chimica, 5 Marghera (VE), in scadenza il 31.07.2009;

la citata autorizzazione prevede nel sito denominato "A" il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi con le quantità massime stoccabili distinte riportate nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso	150
		Pericoloso	450

la Ditta Syndial S.p.A. ha trasmesso istanza del 1.12.2006, acquisita con prot. n. 89749 del 7.12.2006, per la variazione dell'assetto dello stoccaggio dei rifiuti nel sito denominato "A" al fine di poter stoccare rifiuti indipendentemente dalla loro classificazione in speciali non pericolosi e pericolosi fino al quantitativo massimo complessivo autorizzato di 600 tonnellate;

la Ditta Syndial S.p.A. ha allegato alla richiesta sopraccitata una nota tecnica che descrive le caratteristiche e la gestione dei rifiuti del deposito "A" nonché l'iter storico autorizzativo di tale deposito. La nota si conclude evidenziando l'idoneità del deposito "A" a contenere anche 600 tonnellate (massimo consentito da autorizzazione) di rifiuti classificati pericolosi;

la richiesta è motivata da esigenze operative e gestionali correlate alle attività di smaltimento avviate da Syndial S.p.A., dei rifiuti solidi provenienti dalle attività di demolizione di vecchi impianti dello stabilimento;

il sito di stoccaggio "A" esistente può ritenersi idoneo al deposito dei rifiuti che andrà a contenere;

si ritiene di modificare l'art 1) del decreto prot. n. 81038 del 22.11.2005 che definiva i quantitativi massimi previsti per i siti convenzionalmente denominati A - B - E, mantenendo inalterate le ulteriori prescrizioni stabilite nel medesimo decreto;

l'aumento del quantitativo di rifiuti classificati pericolosi, fermo restando il quantitativo totale, comporta l'aggiornamento della somma garantita della polizza fidejussoria in essere, stipulata a garanzia della corretta gestione dell'attività autorizzata;

la L.R. 21.01.2000, n. 3 integra e modifica la L.R. 16.04.1985 n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;



il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in Materia Ambientale" e visto in particolare l'art. 264 comma 1) lett.i) che abroga il D. L.gs. 5 febbraio 1997 n. 22;

il CAPO IV della Parte IV del D.L.gs. 152/2006 disciplina le "Autorizzazione e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

l'art. 177 comma 2) del D.L.gs. 152/2006 prevede che "le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte IV del presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso";

con la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 stabilisce le disposizioni relativamente alle garanzie finanziarie previste per le attività di gestione di rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2005/00260 di verb.del 27.09.2005, è stata stabilita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

## DECRETA

L'art. 1) del decreto provinciale prot. n. 81038 del 22.11.2005 rilasciato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dal proprio ciclo produttivo, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE), nelle aree denominate A- B -E indicate nella planimetria allegata al medesimo decreto, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art.1) Possono essere stoccate provvisoriamente le tipologie di rifiuti, identificate dal numero di codice a sei cifre e secondo le modalità singolarmente definite nelle TABELLE 1-2-3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per i quantitativi massimi definiti nella seguente tabella:

Deposito sigla	Zona	Classificazione rifiuto	Quantità (t)
Area A	3/4 (CS1)	Speciale non pericoloso e/o pericoloso	600
Area B	60 (CS23)	Speciale non pericoloso	40
		Pericoloso	110
Area E	46 (STAB.)	Speciale non pericoloso	450
		Pericoloso	50



- Art.2) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, della modifica della fideiussione bancaria in essere della Deutsche Bank n. 460FDF9848 (ora BGI0500066) del 21.02.1997 e relative appendici di integrazione, prestata a favore della Provincia di Venezia, per il nuovo importo di €.599.816,20=(cinquecentonovantanovemilaottocentesedici/20), nel rispetto di quanto previsto dall' D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Venezia n. 2005/00260 del 27.09.2005, utilizzando obbligatoriamente il modulo ad essa allegato;
- Art.3) Sono fatte salve le altre prescrizioni contenute nel decreto provinciale prot. n. 81038 del 22.11.2005.
- Art.4) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art.5) Il presente decreto viene consegnato alla Ditta SYNDIAL S.p.A. nonché trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia ed all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- *Dr. Massimo Gattolin* -



**PROVINCIA DI VENEZIA**  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 28 DIC. 2006